

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2015, n. 22.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali). (16R00091)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 26.

Variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017. (16R00027)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 27.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016. (16R00028)..... Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2015, n. 14.

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea. (15R00522)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 ottobre 2015, n. 26.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale. (16R00033)..... Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0198/Pres.

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20. (15R00521)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0199/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPRReg. 73/2014. (16R00099)..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 21.

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo. (16R00009)..... Pag. 13



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2015, n. **69**.

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009. (16R00048)..... *Pag.* 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 2015, n. **22**.

Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia. (16R00135)..... *Pag.* 23



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2015, n. 22.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2015)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10

1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), è sostituito dal seguente:

“13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso”.

Art. 2.

Norme finali

1. Il regolamento di cui al comma 13, dell'articolo 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai membri del Collegio sindacale individuate dall'articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai membri in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La proposta di legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Sono previsti solo risparmi di spesa.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 ottobre 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00091

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2015, n. 26.

Variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 - 2017.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 25 novembre 2015)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI


Ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:



Art. 1.

Variazione di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017) è apportata la variazione stabilita dalla tabella A.

2. Nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2014 è apportata la variazione stabilita dalla tabella B.

3. Sono conseguentemente modificati, per gli importi di cui alle tabelle A e B, i totali di bilancio nonché il quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2014.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al documento tecnico di accompagnamento del bilancio 2015-2017 le variazioni conseguenti a questa legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 novembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

16R00027

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 27.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016.

(*Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 16 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni non trova applicazione con riguardo agli enti pubblici ad ordinamento regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tali enti applicano la disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente competente, secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

Art. 2.

Scioglimento di Pensplan MED


1. La Società Pensplan Centrum S.p.A. è autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il patrimonio di Pensplan MED è devoluto alla società Pensplan Centrum S.p.A.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali) e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:



a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "Ciascun comune della regione deve istituire" sono sostituite dalle parole: "I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono";

b) all'articolo 59, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica.";

c) all'articolo 59, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica.";

d) all'articolo 59, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del nuovo comune.".

2. La modifica recata dal comma 1, lettera b), non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1), lettera d), non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige") e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 della legge 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.

Art. 5.

Piano di miglioramento

1. La Giunta regionale adotta un piano di miglioramento di durata almeno triennale, elaborato ed eventualmente integrato in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), che individua iniziative per l'amministrazione digitale e azioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei processi, al fine di attuare un processo di modernizzazione improntato all'aumento di efficienza e di economicità.

2. Il piano individua altresì misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta alle misure di contenimento previste dalla legislazione regionale, idonee ad assicurare anche il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale.

3. Anche sulla base degli interventi e delle azioni determinate ai sensi dei precedenti commi, il piano definisce la programmazione del fabbisogno personale.

Art. 6.

Modificazioni della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "collegato" è sostituita dalla parola "collegata".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:

"3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFER e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.".

3. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009 dopo le parole: "in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni" sono inserite le parole: " , nel rispetto della disciplina vigente in materia".

4. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2009 sono aggiunte, in fine, le parole: " , ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento".

5. Nel testo tedesco del comma 1, lettera a), dell'articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2009, la parola "folgt" è soppressa.

6. Nella rubrica dell'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 2009, le parole: "e gestionale" sono soppresse.



Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI

16R00028

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 12 ottobre 2015, n. 14.

Disposizioni sulla partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 20 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nonché all'adeguamento dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea, garantendo in tal modo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

2. La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all'adeguamento dell'ordinamento giuridico provinciale a quello dell'Unione europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) atti dell'Unione europea: regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto dell'Unione europea che vincoli gli Stati membri ad adottare provvedimenti di attuazione o adeguamento;

b) Corte di giustizia: Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) Commissione: Commissione europea;

d) Consiglio: Consiglio dell'Unione europea;

e) EU Pilot: procedimento antecedente alla procedura d'infrazione che avvia un dialogo informale e strutturato fra la Commissione e lo Stato membro interessato, al fine di evitare una procedura d'infrazione;

f) procedura d'infrazione: procedura avviata secondo l'art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contro uno Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati.

Capo II

**PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI
E ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE
EUROPEA**

Art. 3.

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. La Provincia concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro nonché dei Comitati del Consiglio e della Commissione, secondo le modalità stabilite dalle specifiche norme in materia.

Art. 4.

Legge europea provinciale

1. La Provincia, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta provinciale procede alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento giuridico della Provincia a quello dell'Unione europea e, accertata la necessità, presenta al Consiglio provinciale un disegno di



legge con il titolo “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”; il titolo è completato dall’indicazione “Legge europea provinciale”, seguita dall’anno di riferimento.

3. Nella relazione al disegno di legge, la Giunta provinciale riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento giuridico della Provincia al diritto dell’Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Provincia.

4. Resta salva la possibilità, in casi eccezionali dettati dall’imminente scadenza di termini o nel caso della predisposizione di norme organiche, che specifiche misure di attuazione della normativa dell’Unione europea siano inserite in altre leggi provinciali.

Art. 5.

Contenuti della legge europea provinciale

1. La tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea e il periodico adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea sono assicurati dalla legge europea provinciale, che reca:

a) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti dell’Unione europea;

b) disposizioni modificative o abrogative di norme provinciali in contrasto con gli obblighi indicati all’art. 1;

c) disposizioni che autorizzano la Giunta provinciale ovvero il/la Presidente della Provincia ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;

d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

Art. 6.

Procedimento di formazione della legge europea provinciale

1. L’Ufficio Legislativo della Segreteria generale della Provincia provvede al costante monitoraggio degli atti dell’Unione europea, comunicandone gli esiti alle parti sociali, al Consiglio provinciale e alle ripartizioni provinciali competenti per materia. Queste ultime trasmettono all’Ufficio Legislativo provinciale le proposte di norme volte a dare attuazione agli atti dell’Unione europea o ad adeguare l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea. Con riferimento ad eventuali procedimenti EU Pilot o a procedure d’infrazione, le ripartizioni trasmettono, anche in via preventiva, proposte di adeguamento delle relative norme provinciali di settore.

L’Ufficio Legislativo provinciale procede, quindi, alla predisposizione del disegno di legge europea provinciale.

Art. 7.

Adeguamenti tecnici in via amministrativa

1. Alle norme dell’Unione europea non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento giuridico della Provincia, è data attuazione in via amministrativa.

Art. 8.

Indicazione degli atti dell’Unione europea attuati

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.

Art. 9.

Conformità al disposto delle direttive

1. In pendenza del termine di attuazione delle direttive europee non sono emanate norme legislative o regolamentari e non sono adottati atti amministrativi contrari al contenuto delle direttive e incompatibili con i principi dalle stesse desumibili.


Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10.

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano per dare attuazione agli atti dell’Unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia, ovvero che adeguano l’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

(Omissis).

15R00522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 ottobre 2015, n. 26.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 27 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1146 del 6 ottobre 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 2-bis:

“Art. 2-bis (*Decorrenza del termine per modifiche al piano urbanistico comunale*). — 1. Il biennio di cui all'articolo 21, comma 3 della legge urbanistica provinciale comincia a decorrere dalla data di adozione della prima delibera di avvio del procedimento di variante al piano urbanistico dopo l'elezione del consiglio comunale.”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 ottobre 2015

KOMPATSCHER

16R00033

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0198/Pres.

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 12 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai Comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci”, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio;

Richiamato l'articolo 4, comma 13 della citata legge regionale 20/2015, ai sensi del quale, entro il 15 ottobre 2015, i Comuni presentano la domanda di concessione del contributo al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento di cui al comma 14 del medesimo articolo;

Richiamato l'articolo 4, comma 14 della citata legge regionale 20/2015, ai sensi del quale, con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 12 del medesimo articolo 4, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES), in attuazione dell'articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20”;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2015, n. 1810;



Decreta:

1. È emanato il “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES), in attuazione dell’articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes), in attuazione dell’articolo 4, comma 14 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), a favore dei Comuni che aderiscono all’iniziativa comunitaria denominata “Patto dei Sindaci”, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES) riferito al proprio territorio, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che aderiscono al Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016 e che intendono predisporre il PAES secondo quanto previsto dalle linee guida “Come sviluppare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile - PAES” EUR 24360 IT – 2010 pubblicate dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC).

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo deve pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di energia, Servizio competente in materia di energia, entro il termine del 15 ottobre 2015 come stabilito dall’articolo 4, comma 13 della legge regionale 20/2015, utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente regolamento disponibile sul sito internet della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l’impegno di siglare il Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016;

b) relazione descrittiva dei contenuti del PAES, spesa prevista per la sua predisposizione e cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste a partire dalla firma del Patto dei Sindaci fino all’approvazione del Piano medesimo.

Art. 4.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Il responsabile dell’istruttoria richiede eventuali integrazioni assegnando al soggetto richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse.

Art. 5.

Oggetto del contributo e spese ammissibili

1. Oggetto del contributo sono le spese collegate alla redazione del PAES.

2. Il PAES dovrà essere redatto in conformità con le linee guida “Come sviluppare un piano di azione per l’energia sostenibile – PAES” pubblicate da JRC, rispettando in particolare i criteri minimi di seguito elencati:

a) contenere un chiaro riferimento all’obiettivo di riduzione del 20 per cento minimo, al 2020, delle emissioni di CO₂ rispetto ad uno specifico anno base;

b) riportare i risultati dell’Inventario di Base delle Emissioni (IBE): i dati dovranno essere specifici per ogni realtà locale, evitando le stime quando possibile, perché solo conoscendo o stimando in modo accurato le emissioni di gas climalteranti prodotte all’interno del territorio dell’autorità locale, è possibile stabilire obiettivi di riduzione specifici e confrontare i risultati nel tempo attraverso un’azione di monitoraggio;

c) includere, a partire dall’IBE, una lista di misure realizzabili a medio termine in particolare nei settori chiave, quali il pubblico, il residenziale, il terziario, i trasporti, tenuto anche conto del rapporto costi/benefici. Le strategie di lungo termine possono includere impegni sulla pianificazione urbana e territoriale, le procedure di appalti pubblici verdi, i regolamenti edilizi, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);

d) essere allineato con i contenuti dei piani vigenti sul territorio;

e) prevedere forme partecipative per un efficace coinvolgimento di cittadini e stakeholders sul processo in corso; le iniziative saranno volte alla diffusione del Patto dei Sindaci, degli impegni presi e delle azioni previste dal Comune per stimolare azioni anche da parte dei cittadini/stakeholders per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano.


3. Sono ammissibili a contributo le spese relative ai compensi professionali, comprensivi di I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l’attività di redazione del PAES nelle diverse modalità che la Commissione Europea ha previsto:

a) opzione “standard SEAP”, con l’impegno del singolo firmatario a ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni di CO₂ al 2020 entro il proprio territorio. Il firmatario deve predisporre un PAES con inclusi prioritariamente i risultati dell’IBE e le azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES ed il relativo Modello (Template);

b) opzione “joint SEAP Option 1”, con l’impegno dei firmatari associati a ridurre individualmente di almeno il 20 per cento le emissioni di CO₂ al 2020 entro i propri territori. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dei singoli IBE, uno per firmatario, ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed i relativi Modelli (Template), uno per Comune;

c) opzione “joint SEAP Option 2” con l’impegno dei firmatari associati a ridurre collettivamente di almeno il 20 per cento le emissioni di CO₂ al 2020. I firmatari devono predisporre un unico PAES che deve riportare prioritariamente i risultati dell’IBE unico ed una serie di azioni comuni ed individuali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi previsti di riduzione delle emissioni. I firmatari devono inviare alla Commissione Europea il PAES congiunto ed il relativo Modello congiunto (Template).

4. L’I.V.A. è ammessa a contributo solo qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.



Art. 6.

*Assegnazione del contributo,
imite massimo e cumulo*

1. Il contributo è assegnato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il limite massimo di euro 10.000 (diecimila).

2. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge regionale 20/2015, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.

3. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dell'applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio di cui all'allegato B al presente regolamento, in relazione al livello di predisposizione del PAES ed al numero di Comuni coinvolti in caso di PAES congiunto.

4. All'interno della graduatoria, nel caso di parità di punteggio, è data precedenza al Comune che ha aderito da più tempo al Patto dei Sindaci e, in caso di ulteriore parità, al Comune la cui domanda di contributo è pervenuta prima; in tal caso si tiene conto della data e dell'ora di ricezione al Protocollo della Direzione centrale competente in materia di energia.

5. Qualora il Comune dichiara di aver ottenuto altri contributi pubblici per la predisposizione del PAES, il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dal Comune medesimo.

6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7.

Concessione

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine per l'approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale, che comunque non può essere superiore a dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento medesimo, nonché il termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del PAES.

3. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'articolo 3, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

4. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta.

Art. 8.

Erogazione

1. Il contributo è erogato previa richiesta del beneficiario e presentazione della seguente documentazione:

a) deliberazione da parte del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia siglato il Patto dei Sindaci con la Commissione UE – DG Energia;

b) ricevimento della notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO);

c) deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del PAES;

d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo PAES online (Template) sul sito istituzionale del Patto dei Sindaci per l'approvazione del Piano da parte del JRC.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.

Art. 10.

Controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000.

Art. 11.

Revocato

1. È revocato il contributo concesso ai Comuni:

a) in mancanza di adesione al Patto dei Sindaci entro il termine del 31 marzo 2016;

b) in mancanza di approvazione del PAES da parte del Consiglio Comunale entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 12.

Modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di energia.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 14.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(riferito all'articolo 3)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Direzione centrale ambiente ed energia

Servizio energia
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO: domanda di assegnazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES).

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Codice fiscale _____

in qualità di _____

del Comune di _____

via/piazza _____ n. _____ tel. _____

fax _____ mail _____

pec _____

CHIEDE

l'assegnazione del contributo regionale di cui all'articolo 4, comma 12 della legge regionale 20/2015, per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES) per l'importo¹ di euro _____ (_____)

DICHIARA

1. che (*barrare la casella di interesse*):
 - intende aderire al Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016;
 - ha aderito al Patto dei Sindaci in data _____ (*indicare la data*) ma non ha ancora espletato le procedure per l'assegnazione dell'incarico per la redazione del PAES;
 - ha già affidato la redazione del PAES;
2. che l'IVA:
 - rappresenta un effettivo costo per il Comune
 - oppure**
 - NON rappresenta un effettivo costo per il Comune;
3. che per la predisposizione del PAES:
 - non sono stati ottenuti altri contributi,



sono stati ottenuti altri contributi, per complessivi euro _____.

DICHIARA INOLTRE

- che il referente per il Patto dei Sindaci è *(indicare nome cognome/telefono/indirizzo e-mail)*:
_____;

- che la modalità scelta per la redazione del PAES è:

- opzione "standard SEAP";
 opzione "joint SEAP Option 1" con i Comuni di

 opzione "joint SEAP Option 2" con i Comuni di

DICHIARA INFINE

di impegnarsi, qualora ammesso a contributo, a redigere il PAES secondo le modalità riportate nel Regolamento;


ALLEGATA

- la deliberazione del Consiglio Comunale a mezzo della quale si sia assunto l'impegno di siglare il Patto dei Sindaci entro il 31 marzo 2016, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a) del Regolamento;
- la relazione descrittiva dei contenuti del PAES di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) del Regolamento;
- la quantificazione della spesa prevista a carico del Comune per la predisposizione del PAES di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) del Regolamento;
- il cronoprogramma contenente le tempistiche delle varie fasi previste dalla firma del Patto dei Sindaci all'approvazione del PAES, di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) del Regolamento.

Rappresentante legale dell'ente o altro
soggetto autorizzato

(luogo e data)

(firma)



ALLEGATO B
(riferito all'articolo 6, comma 3)

TABELLA DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI
Numero Comuni coinvolti nella redazione del PAES congiunto in numero > 4	8
Numero 4 Comuni coinvolti nella redazione del PAES congiunto	6
Numero 3 Comuni coinvolti nella redazione del PAES congiunto	4
Il Comune ha affidato la redazione del PAES	4
Numero 2 Comuni coinvolti nella redazione del PAES congiunto	2
Il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci ma non ha ancora espletato le procedure per l'assegnazione dell'incarico di redazione del PAES	2
Il Comune non ha ancora aderito al Patto dei Sindaci ma si impegna a farlo entro il 31/03/2016	0

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00521



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 settembre 2015, n. 0199/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPRReg. 73/2014.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) ed in particolare l'art. 84, comma 1, come modificato dall'art. 19 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale prevede che, la Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO₂, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

Visto l'art. 84, comma 2, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro, per le finalità di cui al comma 1, la concessione di un contributo di 1.000 euro, per una volta, a soggetti privati, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti);

Visto l'art. 84, comma 3, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

Visto l'art. 84, comma 4, della legge regionale 21/2013 il quale prevede che con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto il regolamento di esecuzione recante «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale», emanato con proprio decreto 22 aprile 2014, n. 073/Pres.;

Visto l'art. 2, comma 23, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) il quale, apportando modifiche all'art. 84, comma 1, della legge regionale 21/2013, ha esteso a tutto il 31 dicembre 2015 il termine di immatricolazione degli autoveicoli in riferimento alla ammissibilità del contributo di cui trattasi;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale emanato con DPRReg 73/2014»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2015, n. 1745;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPRReg 73/2014», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPRReg 73/2014.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del DPRReg. 73/2014

1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 73 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale) le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».



Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del DPR n. 73/2014

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 73/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2016»;

b) al comma 3 le parole: «31 marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016»;

c) al comma 4 le parole: «31 marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00099

LEGGE REGIONALE 25 settembre 2015, n. 21.

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.

(Pubblicata nel 1° Supplemento ordinario n. 36 al Bollettino Ufficiale del Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 30 settembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale al fine di semplificarne i procedimenti, promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo la valorizzazione

e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, contemperando, allo stesso tempo, anche le esigenze di sviluppo di impresa e di crescita economica complessiva.

2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, la Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo ai Comuni, nell'ambito dei procedimenti di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, un adeguato grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale.

3. La presente legge costituisce una prima attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 2.

Varianti di livello comunale

1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:

a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all'art. 3, osservano i limiti di soglia di cui all'art. 4 e rispettano le modalità operative di cui all'art. 5;

b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'art. 9.


Art. 3.

Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'art. 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 5, si identificano nelle seguenti condizioni:

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5;



c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;

d) modificano, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4.

Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e le modalità operative di cui all'art. 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.

(Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea;

d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea;

f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:

1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;


2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;

3) della prevalente occupazione dei volumi extra-residenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);

g) ampliamento motivato di insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extraresidenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici, entro un massimo del 50 per cento dell'esistente superficie coperta e, comunque, entro il 70 per cento dell'area di pertinenza urbanistica prevista negli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea;

h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

i) ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate



nel comma 1, lettera *a*), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione;

j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5.

Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'art. 3 e i limiti di soglia di cui all'art. 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f*), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:

1) specificare quali eventi imprevisi hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso;

2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera *a*) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera *a*);

c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovrà:

1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca che le attività da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale;

2) specificare quali eventi imprevisi hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto nello strumento urbanistico vigente;

3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera *c*) si dovrà attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera *c*);

e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera *c*) si dovrà attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera *c*).

3. Le varianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e*), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì:

a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata;

b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti;

c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.



Art. 6.

Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali, al fine di assicurare:

a) l'equiparazione alle zone omogenee definite dal PURG come specificate nell'art. 4;

b) l'identificazione nelle zone di livello regionale come specificate nell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3);

c) l'identificazione nelle particolari categorie urbanistiche come specificate nell'art. 4, comma 1, lettera i).

2. Al fine di garantire le equiparazioni e le identificazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente all'atto deliberativo di precisazione di cui al comma 1.

Art. 7.

Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'art. 63-bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5;

c) modificare l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5;

d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente

sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili;

g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'art. 3, i limiti di soglia di cui all'art. 4 e le modalità operative di cui all'art. 5.

Art. 8.

Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Il progetto di variante di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, è adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

2. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e alle intese con gli Enti di cui al comma 3, e approva la variante modificata di conseguenza o decide



la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma cartacea o digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per l'invio in forma digitale vengono utilizzati i formati pdf e shapefile, le cui forme di redazione e modalità di invio sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale.

6. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a opera del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004.

8. Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono altresì:

a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui all'art. 6, qualora tale atto risulti già approvato alla data di adozione della variante;

b) una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, dei limiti di soglia di cui all'art. 4 e delle modalità operative di cui all'art. 5.

Art. 9.

Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia:

a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonché a seguito di giustificate motivazioni;

b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di Piano;

c) hanno a oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b);

d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

e) hanno a oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;

f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d);


g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

h) modificano l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettano le condizioni e limiti di soglia di cui al presente comma;

i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

j) suddividono le zone previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

k) hanno a oggetto l'adattamento delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo dei piani operativi, fermo restando che l'adattamento non può



discostarsi dai margini interpretativi della delimitazione d'ambito rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento;

l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei piani di gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

2. Per le varianti di cui al comma 1 si applicano, per le fasi successive alla sua adozione da parte del Consiglio comunale, le procedure di cui all'art. 8, commi da 1 a 8.

3. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono, altresì, una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia di cui al comma 1.

Capo III

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2007 IN MATERIA DI ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 10.

Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali

1. Dopo l'art. 63-*quater* della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

«Art. 63-*quinquies* (*Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'art. 63-bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale*). — 1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore.

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denomina-

to PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo), oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63-*bis* e 63-*ter*, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.

5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono:

a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza e dai cui effetti si percepiscano presupposti sostanziali per rivedere il vigente dimensionamento;

b) la preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D e H;

c) la prevalente occupazione dei volumi extra residenziali già edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D e H;

d) l'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PURG, così come recepiti negli strumenti urbanistici comunali;

e) l'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'art. 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), dovendo le stesse costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali;

f) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

g) la congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa;

h) la compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura.

6. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente produttive di tipo D sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività produttive o di ampliamento di quelle esistenti, nonché a atti o documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali, programmi di rilancio produttivo, previsioni occupazionali che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strate-



giche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) prevedere l'insediamento di nuove attività in aree diverse dalle zone omogenee D1, solamente a fronte dell'indisponibilità funzionale a collocare le attività stesse negli ambiti produttivi gestiti dai Consorzi di sviluppo industriale o dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 3/2015;

3) dar seguito a istanze di nuove zone omogenee D2 solo se queste ultime non ricadano entro aree d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'art. 37 delle norme di attuazione del PURG, ovvero qualora le nuove funzioni produttive in zona omogenea D2 non confliggano con quelle previste negli agglomerati industriali stessi;

4) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;

5) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate a funzioni artigianali-industriali, descrivere e attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili nelle vigenti zone preminentemente produttive, non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare che l'entità o la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati ivi presenti non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione relativa all'effettiva correlazione funzionale tra APEA e nuove zone omogenee D artigianali e industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali;

e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalità di cui al comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il parere sul rispetto del criterio operativo di cui alla lettera a), punto 2); tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); ai

sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'art. 63-bis, comma 12.

7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;


3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovrà descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovrà descrivere e attestare che l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione della congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere di congruità commerciale; tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale 7/2000; ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'art. 63-bis, comma 12;

e) per la dimostrazione della compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri



di indirizzo di cui all'art. 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005, nonché delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita), si dovrà attestare che la previsione degli esercizi di vendita di grande struttura non comporti la trasformazione di zone di tipo F o di zone di tipo E definite dal PURG o dai vigenti strumenti urbanistici come zone di pregio paesaggistico, ambientale o agronomico.

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.»

Capo IV

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIANTI DI LIVELLO COMUNALE DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 3/1999, 3/2001, 33/2002, 12/2003, 16/2006, 5/2007, 7/2008, 12/2008, 16/2008, 16/2009, 19/2009, 10/2010, 3/2015, 11/2015

Art. 11.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 3/1999

1. Al comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 12.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 3/2001

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), dopo le parole «costituisce proposta di variante» sono aggiunte le seguenti: «e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale 33/2002

1. L'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 15 della legge regionale 12/2003

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

Art. 15.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 16/2006

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole «ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 63-bis, comma 20, della legge regionale 5/2007».

Art. 16.


Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008

1. I commi 5 e 6 dell'art. 63 della legge regionale 5/2007 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e all'art. 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento» sono soppresse.

4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 le parole «e con il programma di attuazione delle previsioni del piano», sono sostituite dalle seguenti: «e dei contenuti delle modi-



fiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

5. Al comma 20 dell'art. 63-*bis* della legge regionale 5/2007 le parole «variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera *b*), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale n. 21/2015».

6. Il comma 21 dell'art. 63-*bis* della legge regionale 5/2007 è abrogato.

7. Al comma 22 dell'art. 63-*bis* della legge regionale 5/2007 le parole «costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008», sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del capo II della legge regionale n. 21/2015».

8. Il comma 1 dell'art. 63-*quater* della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente: «1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015, per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.».

9. L'art. 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è abrogato.

Art. 17.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 7/2008

1. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure indicate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 18.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 12/2008

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), le parole «può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «può

procedere con variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 19.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 16/2008

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 20.

Modifica all'art. 16-bis della legge regionale 16/2009

1. Al comma 5 dell'art. 16-*bis* della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole «costituiscono varianti non sostanziali ai sensi del l' dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)».

2. Al comma 4 dell'art. 60 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce variante non sostanziale» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».



3. Al comma 2-*bis* dell'art. 61 della legge regionale 19/2009, le parole «alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.», sono sostituite dalle seguenti: «alla procedura di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

4. Al comma 6 dell'art. 61 della legge regionale 19/2009, le parole «Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite con le seguenti: «Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

Art. 22.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «"Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale" da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 23.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale 3/2015

1. Al comma 10 dell'art. 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 24.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 11/2015

1. Al comma 13 dell'art. 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole «secondo la procedura per le varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Disciplina transitoria

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'art. 63-*bis*, comma 7, lettera *b*), punto 1), della legge regionale 5/2007 allegate agli strumenti urbanistici comunali vigenti, divengono inefficaci e trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente legge.

3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale e comunque per quelli aventi per oggetto la completa riformulazione delle relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'art. 63-*bis*, comma 7, lettera *b*), punto 1), della legge regionale 5/2007, le cui procedure di formazione risultino in corso ai sensi del comma 1, le relazioni di flessibilità allegate di cui al comma 2 divengono inefficaci trascorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. Con deliberazione consiliare il Comune può stabilire un periodo di durata inferiore ovvero la revoca della relazione.

4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 86/2008.

Art. 26.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Le espressioni "variante non sostanziale", "variante ai sensi del DPR n. 086/2008", "variante a procedura semplificata" e le ulteriori definizioni assimilabili alle stesse, devono intendersi riferite al capo II della presente legge.


Capo VI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 27.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

(Omissis)

16R00009

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2015, n. 69.

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 23 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1.

Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 3/2009

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Assicurazione previdenziale integrativa).— 1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa tratta nuda e del versamento.»

Art. 2.

Atti di liberalità. Inserimento dell'art. 24-ter nella legge regionale n. 3/2009.

1. Dopo l'art. 24-bis della legge regionale n. 3/2009 è inserito il seguente:

«Art. 24-ter (Atti di liberalità).— 1. Il consigliere o l'assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all'esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l'effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 ottobre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2015.

(Omissis).

16R00048

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 2015, n. 22.

Istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia.

(Pubblicata nel Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 41 del 9/10/2015 (n. 36))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione e scopo della biobanca di ricerca

1. La biobanca di ricerca, di seguito BBR, è un'unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta ed alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione di materiale biologico umano ad enti e gruppi di ricerca regionali, nazionali e internazionali, ad esclusione delle attività previste dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integra-



zioni, dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

2. La BBR comprende sia le biobanche genetiche e di popolazione sia le biobanche per lo studio di una determinata patologia geneticamente non trasmissibile. Le BBR di popolazione conservano i campioni biologici, quali ad esempio cellule, tessuti e liquidi biologici, che provengono da soggetti che possono far parte della popolazione generale, o di particolari popolazioni, come quelle caratterizzate da una ridotta variabilità genetica dovuta all'isolamento ed a una forte endogamia. Le BBR di patologia conservano campioni biologici che provengono da soggetti affetti da specifiche patologie e da individui sani, in particolare: persone e famiglie con patologie rare e comuni, individui o gruppi di popolazioni affetti da patologie genetiche e idonei per studi di farmaco genetica, gruppi di popolazione di controllo. I campioni biologici possono essere raccolti in molteplici ambiti clinici, come nell'ambito di *trials* o di specifici progetti di ricerca, o sono prelevati da pazienti, previa acquisizione del consenso informato, in grado di portare valore aggiunto alla biobanca.

3. La BBR gestisce materiale biologico umano, in particolare campioni di tessuto, cellule, linee cellulari, liquidi biologici, DNA, RNA, microvescicole extracellulari.

4. Le fonti del materiale biologico gestito dalle BBR sono rappresentate da materiale specificatamente prelevato e conservato per successivo uso di ricerca, *surplus* di materiale derivato da interventi diagnostici, tra cui screening, o terapeutici e materiale donato per trapianto e non idoneo allo scopo.

5. La BBR assicura la distribuzione dei materiali biologici conservati a ricercatori di altre strutture regionali, nazionali e internazionali che ne facciano richiesta.

6. Tutti gli enti sanitari, pubblici e privati, possono contribuire alla raccolta di campioni conservati presso la BBR, previa accettazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 4, comma 3.

7. La tipologia del materiale biologico da destinare al bancaggio deve essere coerente con l'*expertise* della struttura sede della BBR.

Art. 2.

Requisiti di carattere generale

1. La BBR è un'unità di servizio creata all'interno di un ente pubblico o privato accreditato che dia garanzie di sostenere tale struttura a lungo termine.

2. Le aziende del Servizio sanitario regionale possono prevedere la costituzione della BBR, sulla base della programmazione regionale e nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario aziendale.

3. La BBR dispone di risorse strutturali, organizzative e tecnologicamente commisurate, per qualità e quantità, allo svolgimento delle specifiche funzioni di raccolta, processazione, stoccaggio e cessione dei campioni.

4. La BBR è organizzata secondo un sistema di gestione della qualità certificato.

5. La BBR dispone di una procedura per disaster plan come misura preventiva in caso di disastro.

6. Ai fini dell'istanza di autorizzazione regionale, la BBR documenta l'attività svolta attraverso la produzione di pubblicazioni scientifiche inerenti a collezioni preesistenti di materiale biologico e/o alla partecipazione a reti di biobanche di altra tipologia da almeno tre anni.

7. Le BBR di nuova istituzione devono essere preventivamente autorizzate all'esercizio al fine di potere effettuare la raccolta, la caratterizzazione, la conservazione e la distribuzione del materiale biologico.

8. L'autorizzazione regionale all'esercizio è concessa dall'Assessorato regionale della salute su proposta di una commissione all'uopo istituita, della quale fanno parte l'Assessore regionale per la salute o un suo delegato, due esperti in materia di biobanche e due dirigenti dell'Assessorato.

9. L'autorizzazione all'esercizio della biobanca è concessa previa verifica dell'unicità del progetto in ambito regionale, della sostenibilità finanziaria e del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Requisiti organizzativi degli organi interni

1. Il direttore dell'unità operativa complessa (UOC) in cui la BBR insiste ha la responsabilità dell'organizzazione operativa, coordina e verifica la gestione della biobanca e la corretta cessione del biomateriale per i progetti di ricerca.


2. All'interno dell'unità di servizio opera un referente del sistema di gestione per la qualità, diverso dal responsabile della BBR.

3. All'interno dell'unità di servizio opera altresì un responsabile dell'archivio del materiale biologico, responsabile della raccolta e della conservazione dei campioni.

4. Il responsabile della BBR è responsabile per l'aggiornamento della modulistica, delle procedure operative standard in cooperazione con il referente del sistema di gestione per la qualità e con il responsabile dell'archivio biologico.

5. La BBR dispone di una dotazione di personale commisurata al carico di lavoro e formata per lo svolgimento delle attività gestionali e amministrative, di lavorazione, di conservazione e di stoccaggio.

6. Il responsabile della BBR, coadiuvato dal referente del sistema di gestione per la qualità e dal responsabile dell'archivio biologico, produce e periodicamente revisiona un documento programmatico con gli obiettivi della struttura, in riferimento alle specifiche funzioni da svolgere, alla tipologia del materiale conservato, alla quantità dei campioni previsti, alle modalità di informazione del paziente e di tutela della riservatezza dei dati, alle modalità di conservazione dei campioni, alle modalità di gestione delle informazioni ed alle modalità di trasporto dei campioni.



Art. 4.

Requisiti organizzativi degli organi esterni

1. La BBR fa riferimento al comitato etico territorialmente competente per i temi concernenti il consenso informato e le questioni etiche sull'utilizzo di materiali stoccati.

2. La BBR si avvale del Comitato di valutazione, che si esprime sulla validità scientifica dei progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo del materiale biologico archiviato e decide sulla priorità nel caso in cui il medesimo materiale sia richiesto da più istituzioni contemporaneamente.

3. Il Comitato di valutazione, nominato con delibera dall'azienda sanitaria in cui insiste la BBR, è costituito, oltre che dal responsabile della BBR e dal direttore sanitario che assume la funzione di coordinatore del Comitato, da due figure professionali esperte in materia, anche esterne alla struttura in cui insiste la BBR, di cui uno indicato dall'Assessorato regionale della salute e l'altro dall'azienda sanitaria in cui insiste la BBR, e comprende almeno un rappresentante di associazioni di volontariato, indicato dal Comitato civico dei cittadini.

4. Il Comitato di valutazione si dota di un regolamento interno nel quale sono indicati i parametri utilizzati per la valutazione.

Art. 5.

Requisiti strutturali, tecnologici, tecnici e procedure di accreditamento

1. L'Assessore regionale per la salute, conformemente alla normativa europea e nazionale, con proprio decreto, previo parere della VI Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti strutturali, tecnologici, di certificazio-

ne della qualità e organizzativi delle biobanche, nonché i requisiti tecnici per l'informativa ed il consenso, il trasporto, l'accettazione, la tracciabilità, la conservazione e le modalità di cessione del campione ad enti di ricerca pubblici e privati, secondo le modalità previste dalle norme in materia.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le procedure per la richiesta, la verifica e la concessione dell'accREDITAMENTO delle BBR operanti sul territorio regionale.

Art. 6.

Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e del Fondo sanitario regionale. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° ottobre 2015


CROCETTA

Assessore regionale per la salute: GUCCIARDI

16R00135



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 3 1 9 *

€ 2,00

